

Allegato "A" all'atto racc. n. 2352 rep. n. 3241

STATUTO DELLA

EDMA RETI GAS SRL

("SOCIETÀ")

TITOLO I

Articolo 1

(Denominazione)

1.1. È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "EDMA RETI GAS SRL".

Articolo 2

(Sede)

2.1. La Società ha sede legale in Ancona.

2.2. La Società potrà, nelle forme di legge, aprire sedi secondarie, su tutto il territorio nazionale ed estero.

2.3. La Società potrà inoltre istituire filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Articolo 3

(Durata)

3.1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea nelle forme stabilite per la modifica del presente Statuto.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

4.1. La Società ha per oggetto: la distribuzione del gas

naturale; la misura del gas naturale; la distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti; le attività gas estere; le attività sul gas/energia diverse da quelle sopradescritte; la progettazione, realizzazione e gestione dei relativi impianti; le attività strumentali, complementari, connesse e/o affini con le precedenti. Nello specifico:

- i. l'attività di distribuzione di gas naturale: attraverso la rete di gasdotti locali per la consegna ai clienti, così come previsto dal D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., comprendente le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco;
- ii. l'attività di misura del gas naturale: comprendente le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la

determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici;

- iii. l'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti: comprendente le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata, vendita del gas;
- iv. la progettazione, realizzazione, posa, manutenzione e potenziamento della rete e degli impianti di gasdotti locali, compresa l'attività di gestione e manutenzione degli impianti di riduzione, dei misuratori e dei servizi necessari per la gestione della rete, nonché la progettazione, realizzazione e manutenzione di tutte le reti, impianti ed infrastrutture del suolo e del sottosuolo, relative, ad esempio, a servizi idrici, di telecomunicazioni, illuminazione;
- v. attività gas estere: comprendenti le attività svolte all'estero per clienti esteri nel settore del gas;
- vi. attività di produzione dell'energia elettrica: consiste nelle operazioni di generazione dell'energia elettrica e delle relative risorse di natura elettrica derivanti

da installazioni fotovoltaiche, eoliche e da biomasse;

vii. attività diverse: comprendenti, in via residuale, tutte le attività sul gas/energia diverse da quelle elencate precedentemente, incluse:

- a) la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, quando, con riferimento alle condizioni nominali di esercizio, il rapporto fra le quantità di energia elettrica e di energia termica producibili in assetto cogenerativo sia inferiore ad uno;
- b) il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica;
- c) i servizi prestati ad altre imprese ed enti, inclusi quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica ed in particolare i servizi: commerciale, di vendita e gestione clientela; tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici; misura, tra attività di settori diversi; acquisto energia elettrica e/o gas; cartografia elettronica;
- d) attività varie necessarie al perseguimento e conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica previsti dalla normativa vigente posti a capo dei distributori di energia elettrica e gas

naturale ai sensi dei D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i.. In particolare, tali attività consisteranno:

- nella realizzazione diretta di progetti di risparmio energetico ammessi a partecipare al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica secondo i decreti ministeriali sopra citati;
- nell'acquisto di Titoli di Efficienza Energetica sul mercato organizzato e gestito dal Gestore dei Mercati Energetici oppure attraverso contrattazioni bilaterali.

4.2. La Società può provvedere all'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini ai servizi/attività sopra indicati; a titolo esemplificativo, la Società può: a) svolgere attività di gestione tecnica di impianti che abbiano attinenza con i servizi medesimi; b) svolgere attività di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione e studi di fattibilità e di direzione dei lavori, anche per conto terzi, nei limiti dei divieti previsti per le professioni, che siano riconducibili ai servizi di cui sopra; c) svolgere attività delle analisi di laboratorio, prove tecniche e certificazione; d) organizzare e gestire corsi e/o seminari per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze

scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, ovvero per promuovere lo sviluppo delle proprie attività ed elevare, attraverso una migliore professionalità degli addetti (interni e/o esterni alla società), la qualità dei servizi e delle attività inerenti l'ambiente ed il territorio.

4.3. La Società può altresì effettuare somministrazioni di qualsiasi altra energia; pertanto essa potrà somministrare e/o vendere petrolio e qualsiasi derivato del petrolio, legna, cascami e/o scarti di produzione, energia elettrica, calore derivato da qualsiasi origine, ivi compresa quella geotermica e comunque qualsiasi altra energia, senza limitazione di sorta.

4.4. La Società può altresì fornire ai clienti, compatibilmente con la normativa vigente, servizi e prestare agli stessi servizi post-contatore per la sicurezza e risparmio energetico, nonché servizi calore e manutenzione degli impianti termici ed elettrici nel loro complesso.

4.5. Le attività e i servizi suddetti possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti, all'esercizio degli stessi, sia in forma diretta che attraverso il ricorso a società esterne e/o partecipate e/o controllate/controllanti.

4.6. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà esercitare tutte le attività di cui sopra anche

promuovendo la costituzione o partecipazione a società, consorzi ed altre forme associative perseguenti gli stessi fini o aventi per oggetto attività strumentali o complementari a quelle sopra indicate, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

4.7. La Società può provvedere all'esercizio delle attività e dei servizi di cui ai precedenti commi in ambito territoriale nazionale ed internazionale e partecipare a procedure concorsuali e/o negoziali.

4.8. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con gli altri enti pubblici, Università, e stipula con essi apposite convenzioni.

4.9. La Società può, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, con istituti di credito, Banche, società e privati secondo modalità che non configurino una raccolta del risparmio tra il pubblico.

4.10. La Società può compiere tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell'oggetto sociale e così in particolare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società, enti ed imprese escludendosi dall'oggetto sociale qualsiasi tipo di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in relazione alle leggi in materia come vigenti,

assumere appalti o subappalti inerenti l'oggetto sociale. Potrà inoltre ricevere o prestare fidejussioni, in favore di soci e società controllate/collegate, ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e/o personali, per obbligazioni sia proprie che di soci e società controllate/collegate, senza limitazione alcuna, nel rispetto di quanto disposto dalle normative vigenti in materia.

4.11. In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate dalla normativa vigente agli intermediari finanziari, nonché quelle riservate alle Società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, richiamate in specie le norme abrogative e modificative di cui al D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e D. Lgs. 24.02.98 n. 58 nonché le attività professionali ed ogni altro tipo di attività riservata per legge a determinate categorie di soggetti.

4.12. La Società, nell'esercizio della propria attività, osserva criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità, adeguandosi, comunque, al riguardo, alle disposizioni di legge, regolamentari della Autorità per l'energia elettrica e il gas. In particolare, la Società, nel rispetto dei principi

di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, e ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. Essa, a tal fine: garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili; impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Articolo 5

(Domiciliazioni)

5.1. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai dati iscritti presso la CCIAA e il Registro delle Imprese.

TITOLO II

Articolo 6

(Il capitale)

6.1. Il capitale della Società è di Euro 21.134.840,00 (ventunomilionicentotrentaquattromilaottrecentoquaranta virgola zero zero) ed è diviso in quote nominative ed indivisibili che conferiscono ai loro possessori identici diritti in proporzione alla partecipazione posseduta, fatta

eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo 6.2.

6.2. I diritti sociali relativi all'amministrazione della Società non spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, bensì, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del Codice Civile, sono assegnati i seguenti "particolari diritti":

(i) al socio Viva Servizi S.p.A. (con sede in Ancona, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona con il seguente numero e codice fiscale 02191980420) il diritto di:

(a) nominare 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione;

(b) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(c) revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione da essa nominati ai sensi del punto (a) che precede;

(d) nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale, che sarà Presidente, e un membro supplente;

(ii) al socio E.S.T.R.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente (con sede in Prato, iscritta al Registro delle Imprese di Prato con il seguente numero e codice fiscale 02149060978) il diritto di:

(a) nominare 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione;

(b) designare l'Amministratore Delegato;

(c) revocare i componenti del Consiglio di

Amministrazione da essa nominati ai sensi del punto (a) che precede;

(d) nominare 2 (due) membri effettivi del Collegio Sindacale, e un membro supplente;

I "particolari diritti" attribuiti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice Civile, ai singoli soci:

(1) possono essere modificati e/o soppressi solo con decisione presa dai soci all'unanimità;

(2) sono personali e non sono trasmissibili ai loro aventi causa, fatta unicamente eccezione per:

(A) i trasferimenti aventi ad oggetto l'intera partecipazione (e, quindi, non parte) effettuati a favore di società controllanti e controllate, ai sensi del primo comma, n. 1 e 2, dell'articolo 2359 cod. civ;

(B) l'assegnazione, a favore della società (beneficiaria) "Viva Energia S.p.A" - che verrà costituita, entro il 31 dicembre 2021, a mezzo scissione della società Viva Servizi S.p.A. - dell'intera partecipazione (e non parte) da quest'ultima posseduta nella Società.

Resta, pertanto, espressamente inteso che, nei soli casi di cui alle lettere (A) e (B) che precedono, "i diritti particolari" potranno essere trasferiti a favore dell'avente causa.

6.3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi

conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

6.4. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente agli articoli 2481, 2481-bis e 2481-ter del Codice Civile, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dal presente Statuto.

6.5. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge.

6.6. In caso di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute.

Per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, che dovrà essere effettuato o a mezzo di dichiarazione resa dal socio in Assemblea ovvero a mezzo di lettera raccomandata inviata alla Società, deve essere concesso un termine non inferiore a giorni 30 (trenta) dall'iscrizione nel Pubblico Registro delle Imprese della delibera di aumento del capitale contenente l'offerta ai soci.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2441 del Codice Civile.

6.7. Salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo articolo 10 del presente Statuto.

6.8. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di cui agli articoli 2482, 2482-bis, 2482-ter e 2482-quater del Codice Civile, mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Articolo 7

(Finanziamento della Società)

7.1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2. Ai fini del presente articolo, per finanziamenti dei soci in favore della Società si intendono quelli qualificati

ai sensi dell'art. 2467 del Codice Civile.

7.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

7.4. Le anticipazioni dei soci a favore della società a titolo di finanziamento, se giuridicamente possibile, si considerano fruttifere di interessi, a meno che risulti diversamente da apposita delibera dell'assemblea o dell'Organo Amministrativo.

7.5. È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice Civile.

Articolo 8

(Trasferimento delle partecipazioni)

8.1. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.

8.2. Con la dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono: a) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso; b) qualsiasi negozio, atto o convenzione, a titolo particolare o universale, gratuito od oneroso, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta (anche attraverso il trasferimento di partecipazioni di società che detengano direttamente o indirettamente le partecipazioni nella Società) il risultato del trasferimento diretto o indiretto della proprietà (anche attraverso la stipula di contratti derivati o di altra natura, il cui effetto sia di attribuire

a terzi l'esposizione finanziaria connessa alla titolarità delle partecipazioni alla società) o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle quote di partecipazione.

8.3. In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai sensi del successivo articolo 9.

8.4. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, per il trasferimento tra vivi è richiesto il gradimento dei soci ai sensi del successivo articolo 9.

Articolo 9

(Diritto di prelazione e clausola di gradimento)

9.1. Il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione o il suo godimento ovvero ogni diritto ad essa connesso se dalla stessa separabile, ovvero il relativo diritto di usufrutto, purchè senza attribuzione del diritto di voto, che deve restare in capo al socio dante causa, e purché di tale limitazione sia dato atto nei documenti di costituzione del diritto reale di usufrutto, deve preventivamente darne comunicazione agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, mediante comunicazione a tutti i soci con lettera raccomandata A/R inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato, ai sensi

del precedente art. 5. Nella comunicazione, il socio deve indicare la quota ovvero il diritto ad essa connesso (come indicato al successivo paragrafo 10.1), i termini e le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo (ovvero alla stima economica dei vantaggi che il cedente ritiene di conseguire dal negozio avente oggetto dal trasferimento in ogni caso in cui il prezzo del trasferimento non sia costituito da una somma di denaro), alle generalità del potenziale acquirente ed ai termini di pagamento.

9.2. I soci, intenzionati all'esercizio del diritto di prelazione in proporzione alle loro rispettive partecipazioni al capitale sociale, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione, dovranno far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo. Tale comunicazione di adesione all'offerta dovrà essere incondizionata ed irrevocabile e dovrà altresì indicare l'eventuale volontà del socio di esercitare la facoltà di sostituzione prevista al paragrafo 9.4. Non è ammesso un esercizio del diritto di prelazione che non sia in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascun socio, salvo quanto previsto al paragrafo 9.4.

9.3. Nel caso in cui l'offerta venisse accettata da più soci, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione di ciascuno di essi al capitale della Società, salvo quanto previsto al paragrafo 9.4.

9.4. Ogni socio avrà facoltà di sostituirsi a quei soci che non esercitino il diritto di prelazione. Tale facoltà, da comunicarsi nell'adesione all'offerta di cui al paragrafo 9.2 e da esperirsi alle medesime condizioni, potrà essere esercitata sia in proporzione alla partecipazione al capitale sociale di ciascun socio ovvero anche per la quota di partecipazione residua oggetto dell'offerta e non accettata.

9.5. Qualora l'intera partecipazione non venga collocata tra i soci, anche tenendo conto della facoltà di sostituzione di cui al paragrafo che precede, secondo le condizioni sopra specificate, il socio alienante avrà la facoltà di rifiutare la vendita parziale ai soci aderenti all'offerta, dandone comunicazione a questi ultimi entro 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di adesione di cui al paragrafo 9.2 e 9.3 e di trasferire tale partecipazione al potenziale acquirente indicato nell'offerta di prelazione.

9.6. Il trasferimento della partecipazione oggetto dell'offerta dovrà essere effettuato al socio aderente e/o

ai soci aderenti, ferma la facoltà di cui al paragrafo 9.5, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di adesione all'offerta di cui al paragrafo 9.2 e 9.3, ferme restando le condizioni di pagamento e le altre condizioni comunicate nell'offerta di cui al paragrafo 9.1.

9.7. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 9.5, il socio che avrà trasferito la propria partecipazione dovrà fornire congrua prova all'Organo Amministrativo ed agli altri soci che il trasferimento è stato effettuato all'acquirente indicato nell'offerta di cui al primo paragrafo ed alle medesime condizioni e a prezzo non inferiore a quello ivi indicato.

9.8. Salvo quanto disposto all'art. 2471, terzo comma, Codice Civile, chi intende costituire diritti reali di godimento e/o di garanzia e/o qualsiasi altro vincolo sulle partecipazioni, deve preventivamente comunicarlo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci secondo le modalità di cui al paragrafo 9.1, indicando i termini e le condizioni di costituzione del diritto o del vincolo, le generalità del potenziale beneficiario, nonché il prezzo o comunque il corrispettivo da quest'ultimo offerto. Gli altri soci hanno il diritto ad essere preferiti quali beneficiari del costituendo diritto o vincolo, offrendo al socio costituente le medesime condizioni e termini del terzo potenziale beneficiario, secondo le

disposizioni indicate ai commi che precedono.

9.9. Qualsiasi alienazione, trasferimento, costituzione di diritti reali di godimento e/o garanzia, nonché qualsiasi altro vincolo sulla partecipazione che avvenisse senza rispettare il diritto di prelazione di cui al presente articolo sarà inefficace nei confronti della Società, così come dei soci e dei terzi. L'eventuale acquirente non sarà pertanto legittimato ad esercitare alcun diritto inerente alla partecipazione.

9.10. Trascorso il termine di cui al precedente paragrafo 9.2, il socio potrà cedere liberamente la partecipazione per la quale non sia stata esercitata la prelazione, purché ottenga il consenso dell'Organo Amministrativo, al quale deve essere comunicato il potenziale acquirente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.11. Il gradimento potrà essere negato nel caso in cui l'acquirente proposto si trovi, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società. Potrà, inoltre, essere rifiutato nel caso in cui l'acquirente proposto non disponga dei requisiti eventualmente previsti dalla legge o dallo statuto, ovvero la cui attività possa considerarsi pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale.

9.12. L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 30 (trenta) giorni

dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione al soggetto indicato nella comunicazione.

9.13. Le disposizioni del presente articolo ed il diritto di prelazione agli altri soci non si applicano alle vendite o altre cessioni, a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, effettuate dai soci a Società appartenenti al proprio gruppo e dai medesimi controllate ovvero in caso di intestazione fiduciaria e successiva reintestazione ai soci.

Articolo 10

(Recesso)

10.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'art. 2473 primo comma del Codice Civile.

10.2. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il

recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

10.3. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione al Registro Imprese.

10.4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del recesso, la Società o i soci revocano la decisione che lo legittima ovvero se è deciso lo scioglimento della Società.

10.5. Il socio ha diritto alla liquidazione della partecipazione per la quale esercita il recesso entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso fatta alla Società. Il valore della partecipazione è determinato dall'Organo Amministrativo, secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, sentito il parere dell'organo di controllo, se esistente, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue

prospettive reddituali, al momento della dichiarazione di recesso.

Articolo 11

(Esclusione del socio)

11.1. Può essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

11.2. L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui al presente Statuto. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

11.3. La delibera di esclusione deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione suddetta.

11.4. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione ai sensi dell'articolo 10.5 del presente Statuto e dell'art. 2473-bis del Codice Civile, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento in cui è stata decisa l'esclusione. È

esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO III

Articolo 12

(Organi)

12.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Direttore Generale (se nominato);
- f) l'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti.

TITOLO IV

Articolo 13

(Decisioni dei soci)

13.1. I soci decidono (i) sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto; nonché (ii) sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione, con una maggioranza di almeno 4/5 (quattro quinti dei suoi componenti), deciderà di sottoporre alla loro approvazione.

Fatta unicamente eccezione per l'ipotesi di cui al precedente punto (ii) del presente paragrafo 13.1, è fatto assoluto divieto di sottoporre alla decisione dei soci, ai sensi del primo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile o

di qualsiasi altra disposizione di legge, materie attinenti - direttamente e/o indirettamente - alla gestione della Società o, comunque, materie diverse da quelle previste dal secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile.

13.2. Sono riservate alla competenza dei soci le materie espressamente indicate all'art. 2479, secondo comma del Codice Civile.

13.3. Con riferimento alle materie concernenti le modificazioni dello Statuto e la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nei casi previsti dal presente Statuto e dalle disposizioni codicistiche, oppure quando lo richieda l'Organo Amministrativo o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 14 e seguenti.

13.4. In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della "consultazione scritta" o sulla base del "consenso espresso per iscritto", di cui ai successivi articoli 17 e 19.

13.5. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese ed il voto del socio vale in misura

proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Articolo 14

(Metodo assembleare: convocazione dell'Assemblea)

14.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa assunte, in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

14.2. L'Assemblea è convocata, a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, fatta pervenire ai soci al domicilio risultante ai sensi del precedente art. 5, ovvero, a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata (PEC) che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente ai sensi del precedente art. 5. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso viene, altresì, fissata per altro giorno la seconda adunanza per il caso di mancato raggiungimento

dei quorum costitutivi.

14.3. L'Assemblea è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

14.4. L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella richiesta siano stati indicati gli argomenti da trattare.

14.5. L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita, anche in mancanza di convocazione, in forma totalitaria, ovvero quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione.

14.6. L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.

Articolo 15

(Intervento in Assemblea)

15.1. All'Assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese alla data della riunione assembleare.

15.2. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega conferita per iscritto; i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Articolo 16

(Svolgimento dell'Assemblea)

16.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente.

16.2. L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima scelto anche fra le persone estranee alla Società.

16.3. La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

16.4. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 17

(Metodo della consultazione scritta

e del consenso espresso per iscritto)

17.1. Salvo quanto previsto all'articolo 13.3, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante "consultazione

scritta" ovvero sulla base del "consenso espresso per iscritto"; tale metodo, nei limiti di quanto indicato all'articolo 13 del presente Statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare.

17.2. La "consultazione scritta" avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nel caso in cui si opti per il metodo della "consultazione scritta" dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

17.3. I soci hanno 5 (cinque) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 5 (cinque) e non superiore a giorni 15 (quindici).

17.4. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'Organo Amministrativo raccogliere le

consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Per la formazione della decisione con il metodo della "consultazione scritta", valgono i quorum deliberativi di cui al successivo art. 18.

17.5. Il "consenso espresso per iscritto" consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

17.6. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. Nel caso in cui si opti per il metodo del "consenso espresso per iscritto" dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

17.7. La decisione dei soci è assunta soltanto qualora

pervengano alla sede della Società, nella forme sopra indicate ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 18.

17.8. Spetta all'Organo Amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

17.9. Ogni socio, regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese ed a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione; il voto espresso da ciascun socio in relazione alle decisioni da assumere ai sensi del presente articolo é irrevocabile.

17.10. L'Organo Amministrativo, verificato il raggiungimento della maggioranza indicata nel successivo articolo 18, provvede senza indugio alla trascrizione della decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, nel Libro

delle decisioni dei soci.

Articolo 18

(Quorum costitutivi deliberativi)

18.1. L'Assemblea è regolarmente costituita solo con la presenza di almeno l'80% del capitale sociale e delibera, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 19

(Verbale dell'assemblea)

19.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

19.2. Il verbale, da trascriversi nel libro delle decisioni dei soci, deve indicare la data dell'assemblea, gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente, le modalità e il risultato delle votazioni, e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno ed i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; deve riportare, per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO V

Articolo 20

(Amministrazione della Società)

20.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione - composto da 5 (cinque) membri nominati -

secondo quanto stabilito dal precedente paragrafo 6.2 - come segue:

- 2 (due) - tra cui il Presidente - dal socio Viva Servizi S.p.A.,
- 3 (tre) dal socio E.S.T.R.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere individuati nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e debbono essere in possesso di una specifica competenza e qualificazione professionale per uffici ricoperti, per funzioni in precedenza svolte, per attività professionali esercitate o per attività comparabili.

20.2. Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

20.3. Gli Amministratori:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- c) sono rieleggibili;
- d) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del C.C.;

e) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Articolo 20 bis

(Gestore Indipendente)

20bis.1. Qualora la società ai fini dell'adempimento all'obbligo di costituzione del Gestore indipendente imposto dalla vigente regolazione dei vincoli di separazione funzionale si avvalga della facoltà di nominare quali componenti del Gestore indipendente non tutti i componenti dell'organo amministrativo, il Gestore nominato dovrà esprimere parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente nonché per l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell'attività che amministra.

Articolo 21

(Compensi degli amministratori)

21.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'eventuale compenso stabilito all'atto della nomina.

21.2. Il compenso dei soggetti delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina e dovrà essere conforme ai massimali eventualmente previsti dalle disposizioni imperative di carattere pubblicistico vigenti

di tempo in tempo.

Articolo 22

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

22.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge riservati in modo tassativo ai Soci.

22.2. In vista della prevedibile occorrenza finanziaria della Società, anche per consentire gli adeguamenti tecnologici che potranno essere imposti dalle esigenze del mercato, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di proporre all'Assemblea operazioni in relazione al capitale sociale.

22.3. Per le facoltà che competono al Consiglio di Amministrazione, questo è autorizzato a regolarle e provvedervi come ritenuto più opportuno, ricorrendo, altresì, per parte delle proprie attribuzioni, allo strumento della delega, fermo restando che:

(i) non potranno essere delegate:

(a) le materie di cui all'articolo 2475, comma quinto, del Codice Civile;

(b) le funzioni di indirizzo attinenti alla definizione degli indirizzi globali e fissazione

delle strategie della Società;

(ii) le materie di cui al successivo paragrafo 25.3 potranno essere delegate solo con il voto favorevole di 4 amministratori su 5.

22.4. Sono comunque riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri e le attività non delegati espressamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, oltre alle materie riservate alla competenza del Consiglio, dalla Legge o dallo Statuto; in particolare sono riservate all'Organo Amministrativo l'approvazione dei Piani Industriali annuali e pluriennali, nonché le funzioni di indirizzo attinenti alla definizione degli indirizzi globali e fissazione delle strategie della Società.

Articolo 23

(Poteri di nomina)

23.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge:

(i) qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, Presidente: (a) la persona nominata del socio Viva Servizi S.p.A. in virtù dei poteri a quest'ultimo spettanti ai sensi del punto (i)(b) del precedente Paragrafo 6.2; ovvero (b) qualora Viva Servizi S.p.A. non si avvalga del proprio diritto, la persona da esso Consiglio scelta;

(ii) eventualmente, il Vice - Presidente.

23.2. Il Consiglio deve nominare Amministratore Delegato la persona designata dal socio E.S.T.R.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente, in virtù dei poteri a quest'ultimo spettanti ai sensi del punto (ii)(a) del precedente Paragrafo 6.2.

Qualora il socio E.S.T.R.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente non si avvalga del proprio diritto di designazione dell'Amministratore Delegato, questi potrà essere liberamente scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione.

23.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare inoltre un Direttore Generale.

23.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Segretario, che può anche essere esterno al Consiglio.

Articolo 24

(Convocazione del Consiglio)

24.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente nella sede legale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato, oppure dalla metà più uno degli Amministratori in carica o dall'Organo di Controllo nei casi previsti dalla legge.

24.2. La convocazione ha luogo almeno una volta ogni bimestre.

24.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dall'Amministratore Delegato.

24.4. La convocazione viene fatta mediante avviso inviato almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica o altri mezzi simili) contenente l'indicazione del giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la medesima comunicazione può essere inviata a mezzo telegramma, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) da spedire almeno ventiquattro ore prima ai numeri o indirizzi che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi.

24.5. Della convocazione viene dato avviso ai Sindaci con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi termini.

Articolo 25

(Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

25.1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

25.2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei consiglieri in carica fatta unicamente eccezione per le materie di cui al successivo paragrafo 25.3.

25.3. Esclusivamente le delibere aventi ad oggetto le seguenti materie, saranno validamente adottate solo con il voto di 4 (quattro) amministratori su 5 (cinque):

- (i) con riferimento al periodo intercorrente tra il 27 ottobre 2021 e l'eventuale aggiudicazione della gara - successiva a tale data - per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di Ancona ("**Gara d'Ambito**"), gli investimenti di località riconoscibili in tariffa eccedenti l'importo di 5 (cinque) milioni di Euro, con esclusione degli investimenti richiesti da norme di legge o da delibere/decisioni delle competenti Autorità;
- (ii) con riferimento al periodo successivo, l'eventuale aggiudicazione della Gara d'Ambito, gli investimenti di località riconoscibili in tariffa eccedenti l'importo pari al 125 per cento del valore annuo degli investimenti previsti nel piano posto a base dell'offerta di Gara d'Ambito, con esclusione degli investimenti richiesti da norme di legge e/o da delibere/decisioni delle competenti Autorità;
- (iii) gli investimenti diversi da quelli di località

riconoscibili in tariffa;

- (iv) gli investimenti che non abbiano una relazione anche indiretta con l'attività tipica o che non servano al fine del conseguimento degli scopi sociali;
- (v) la decisione di non presentare l'offerta e quindi non partecipare alla Gara d'Ambito;
- (vi) gli acquisti di servizi già attualmente forniti dai Soci ad un corrispettivo superiore a quello mediamente riconosciuto nei due esercizi precedenti, fatto salvo l'incremento dovuto all'inflazione (Istat 100%) e alla maggiore ampiezza e perimetro del servizio fornito;
- (vii) l'acquisto di servizi dai Soci, nuovi ed ulteriori rispetto a quelli acquistati dalla Società nell'esercizio precedente;
- (viii) il conferimento delle deleghe afferenti alle materie di cui ai punti da (i) a (vii) del presente paragrafo 25.3.

25.4. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 26

(Metodo della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto)

26.1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante "consultazione scritta" ovvero sulla base del "consenso espresso per iscritto", salvo che per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma del Codice Civile, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dal presente Statuto.

26.2. La "consultazione scritta" avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

26.3. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

26.4. I consiglieri hanno 2 (due) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni 2 (due) e non superiore a giorni 5 (cinque). La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

26.5. Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci, al revisore, se nominati indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Per l'assunzione delle deliberazioni con il metodo della "consultazione scritta" valgono i quorum deliberativi

stabiliti ai Paragrafi 25.2 e 25.3.

26.6. Il "consenso espresso per iscritto" consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

26.7. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 2 (due) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 26.9.

26.8. Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

26.9. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con i quorum deliberativi stabiliti ai Paragrafi 25.2 e 25.3; il voto espresso da ciascun amministratore in relazione alle decisioni da assumere ai sensi del presente

articolo é irrevocabile.

26.10. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove nominato), verificato il raggiungimento della maggioranza appena sopra indicata, provvede senza indugio alla trascrizione della decisione del consiglio di amministrazione, adottata ai sensi del presente articolo, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

26.11. Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale; anche una tale decisione va assunta con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 27

(Verbale delle riunioni)

27.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro tenuto a norma di legge.

Articolo 28

(Rappresentanza della Società)

28.1. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice

- Presidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato.

28.2. All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

28.3. La rappresentanza della Società spetta anche agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

28.4. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

TITOLO VI

Articolo 29

(Il Presidente)

29.1. Il Presidente è nominato dal socio Viva Servizi - in virtù dei poteri a quest'ultimo spettanti ai sensi del punto (i) (b) del precedente Paragrafo 6.2 - all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione o, nel caso in cui quest'ultimo a tanto non abbia provveduto, dallo stesso Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente paragrafo 23.1.

29.2. Il Presidente - oltre alle deleghe eventualmente conferite dal Consiglio di Amministrazione - cura i rapporti

istituzionali e tiene i rapporti con le autorità istituzionali, economiche e sociali, locali, regionali e statali.

29.3. È conferito al Presidente, nell'ambito delle proprie competenze, il potere di rilasciare procure al Direttore Generale, ove nominato, e/o ai dipendenti e/o a terzi, come di revocarle.

Articolo 30

(L'Amministratore Delegato)

30.1. Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui al precedente paragrafo 23.2, nomina, tra i suoi componenti, un Amministratore Delegato definendone, con l'atto di nomina, i poteri e le deleghe, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice Civile e dal presente Statuto.

30.2. Entro i limiti delle attività delegate, l'Amministratore Delegato ha poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio disgiunta da quella del Presidente.

30.3. La suddetta rappresentanza comporta quindi anche l'attribuzione, in via diretta ed autonoma, del potere di compiere, entro i limiti delle attività delegate, nell'interesse e nel nome della Società, anche senza previa discussione e delibera consiliare, qualsiasi atto sia in sede giurisdizionale ordinaria e speciale, sia in sede amministrativa e di fronte a qualsiasi autorità e, in

particolare, è attribuito il potere di promuovere e transigere azioni ed istanze giudiziali e amministrative anche per giudizi di revocazione, compromettere in arbitri, anche come amichevoli compositori, qualsiasi controversia, di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, nonché di presentare e rimettere querele e di costituirsi parte civile.

30.4. È conferito all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle proprie competenze, il potere di rilasciare procure al Direttore Generale, ove nominato, e/o ai dipendenti e/o a terzi, come di revocarle.

Articolo 31

(Il Direttore Generale)

31.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.

31.2. Con l'atto di nomina il Consiglio di Amministrazione definisce specificamente le competenze conferite al Direttore Generale, nei limiti stabiliti dal Codice Civile e dal presente Statuto e fatte salve le deleghe conferite all'Amministratore Delegato e le materie di cui al precedente paragrafo 25.3.

31.3. Nell'esclusivo ambito delle competenze a lui delegate, ha la rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio.

31.4. Nell'esclusivo ambito delle materie a lui delegate, la suddetta rappresentanza comporta quindi anche

l'attribuzione, in via diretta ed autonoma, del potere di compiere nell'interesse e nel nome della Società, anche senza previa discussione e delibera consiliare, qualsiasi atto sia in sede giurisdizionale ordinaria e speciale, sia in sede amministrativa e di fronte a qualsiasi autorità e, in particolare, è attribuito il potere di promuovere e transigere azioni ed istanze giudiziali e amministrative anche per giudizi di revocazione, compromettere in arbitri, anche come amichevoli compositori, di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, nonché di presentare e rimettere querele e di costituirsi parte civile.

31.5. È conferito al Direttore Generale, nell'ambito delle proprie competenze, il potere di rilasciare procure ai dipendenti e/o a terzi, come di revocarle.

TITOLO VII

Art. 32 (Nomina e Composizione dell'Organo di Controllo)

32.1. Il controllo sulla gestione societaria è effettuato da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.2 come segue:

- (i) un membro effettivo - che sarà Presidente - e un membro supplente dal socio Viva Servizi;
- (ii) due membri effettivi e un membro supplente da E.S.T.R.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente.

32.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della

legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

32.3. Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme previste per le società per azioni.

32.4. Il controllo contabile è affidato ad un revisore legale o ad una società di revisione contabile avente i requisiti di legge.

32.5. Con decisione dei soci al collegio sindacale possono essere affidate le funzioni dell'organismo di vigilanza previsto dal comma 1, lettera b dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 33

(Revisione legale dei conti)

33.1. La revisione legale dei conti, comprendente le funzioni indicate dalla legge, è effettuata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nel registro.

33.2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, la quale determina altresì il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

33.3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

33.4. Il Revisore legale e la società di revisione che effettuano la revisione legale dei conti devono possedere i requisiti di indipendenza ed obiettività così come previsto dalla legge.

33.5. Si applicano, per quanto concerne le responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, le disposizioni di legge di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs.n. 39 del 27 gennaio 2010.

Articolo 34

(Requisiti e Compensi dei membri dell'Organo di Controllo e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti)

34.1. L'Organo di Controllo ed i soggetti incaricati della revisione legale dei conti sono nominati nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza e dei requisiti richiesti agli articoli precedenti.

34.2. La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di Controllo è stabilita dall'Assemblea, all'atto della nomina dello stesso, per l'intero periodo di durata dell'ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile.

34.3. E' altresì stabilito dall'Assemblea, all'atto della nomina, il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, incaricati della revisione legale dei

conti, per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VIII

Articolo 35

(Bilancio, utili, riserve)

35.1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.

35.2. Il bilancio, con la relazione sulla gestione, redatti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, deve essere comunicato dall'Organo Amministrativo all'Organo di controllo almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. L'Organo di controllo deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

35.3. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo Amministrativo ed alle relazioni dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, è presentato entro i successivi 120 giorni all'Assemblea per l'approvazione. Detto termine è prorogato a 180 giorni nei casi previsti dalla legge.

35.4. Durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia approvato, il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle Società controllate e un

prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle Società collegate, insieme con le relazioni dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve restare depositato in copia presso la sede sociale ed ivi tenuto a disposizione dei soci che possono prenderne visione.

35.5. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

35.6. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO IX

Articolo 36

(Scioglimento)

36.1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci.

36.2. L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore con le maggioranze previste dal presente Statuto.

36.3. Per quanto riguarda la nomina o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO X

Articolo 37

(Norme finali)

37.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata.

F.to: Francesco Cataldo

F.to: Giuseppe Comparone Notaio (sigillo).